

al 6 dicembre 2005), al risarcimento dei danni, quantificati in euro 370.753,00, in favore del Fallimento di tale società ex art. 146 legge fall.;

- la sentenza impugnata dà atto che il giudice di primo grado aveva ritenuto fondata l'azione di responsabilità esercitata dalla curatela fallimentare nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società *in bonis* per il danno scaturente «dall'ingente debito cumulato nei confronti dell'erario per effetto di dissennate ed incontrollate scelte gestionali, dalle ingiustificate anticipazioni di spese in favore del presidente ██████ dall'indebita apprensione, da parte di quest'ultimo, delle somme allocate su un conto costituito per lo svolgimento dell'attività dilettantistica e di compensi superiori a quelli dovuti per la carica rivestita nonché dagli acquisti dei calciatori Shala e Dugic e degli immobili in San Giuseppe Vesuviano»;

- il ricorso è affidato a due motivi;

- si costituiscono con unico controricorso ██████ Aniello e ██████ Michele – il primo, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato (dal 28 novembre 1997 al 6 dicembre 2005) e, il secondo, amministratore delegato (dal 4 marzo 1996 al 6 maggio 1999), componente del consiglio di amministrazione (dall'11 aprile 2001 al 17 aprile 2003) e vicepresidente (dal 18 aprile 2003 al 6 dicembre 2005) – aderendo alle doglianze formulate dalla ricorrente ██████ e spiegando ricorso incidentale, affidato a tre motivi, avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei loro confronti al risarcimento dei danni, quantificati, rispettivamente, in euro 6.372.168,00 e 2.869.198,00;

- distinti ricorsi incidentali, affidati rispettivamente a sei e quattro motivi, sono proposti da Raia Michele, già componente del consiglio di amministrazione (dal 30 novembre 1994 l'11 aprile 2001), condannato dalla Corte di appello, in parziale accoglimento del suo gravame, al risarcimento dei danni quantificati in euro 31.324,000, e da ██████

Francesco, già vice presidente del consiglio di amministrazione (dall'11 aprile 2001 al 18 aprile 2003), condannato dal Tribunale, con la statuizione confermata sede di appello, al risarcimento dei danni quantificati in euro 1.566.445,00;

- avverso il ricorso proposto da ██████████ Francesco resiste con controricorso ██████████ Luigi relativamente alla statuizione del giudice di appello che ha respinto la domanda di regresso proposta (anche) nei suoi confronti dal medesimo ██████████

- Raia Michele e ██████████ Francesco depositano memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE:

- occorre preliminarmente dare atto che, in ragione del principio dell'unità dell'impugnazione, i ricorsi proposti avverso la medesima sentenza vanno riuniti e quelli proposti in epoca successiva a quello di ██████████ Ada Filomena vanno qualificati quali ricorsi incidentali (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 25 giugno 2002, n. 9232);

- ciò posto, con il primo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 146 legge fall. e 2394 e 2949 cod. civ., per aver la sentenza impugnata disatteso l'eccezione di prescrizione benché l'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti fosse oggettivamente percepibile dalle risultanze del bilancio sociale già nel 2001 e ritenuto che avesse osservato la condotta omissiva contestale dalla curatela senza considerare che nel periodo in cui aveva ricoperto la carica di sindaco erano state poste in essere atti (convocazione di due assemblee straordinarie e richieste al Presidente ██████████ in ordine alle somme indebitamente incassate) che avevano condotto a un forte ridimensionamento del debito tributario e previdenziale;

- con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 164, n. 4, cod. proc. civ., per aver la Corte di appello disatteso l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, benché mancasse il riferimento dei diversi fatti illeciti contestati ai singoli

esponenti convenuti in giudizio;

- con il primo motivo del loro ricorso incidentale ■■■■■ Aniello e ■■■■■ Michele censurano la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 146 legge fall. e 1218, 2043, 2393, 2394 e 2697 cod. civ., nella parte in cui: ha escluso che la consulenza tecnica d'ufficio avesse avuto l'effetto di sollevare la curatela fallimentare dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda; ha omesso di verificare la sussistenza dei presupposti della domanda e, in particolare, il nesso di causalità; ha omesso di indicare quali fossero i doveri non assolti dai convenuti e quali condotte avessero arrecato pregiudizio al patrimonio sociale; ha del tutto obliterato le prove e le deduzioni fornite dai convenuti e non ha tenuto conto della natura peculiare delle società sportive; ha deciso senza prendere in esame tutti gli elementi di prova acquisiti; ha ritenuto rilevante, quale voce di danno, la circostanza relativa alle sanzioni e interessi tributari applicati alla società per le violazioni fiscali benché l'organo amministrativo avesse sempre posto particolare attenzione alla problematica e che, quanto agli interessi, essi conseguivano al ricorso a una dilazione di pagamento che aveva provocato un maggiore indebitamento bancario; ha riconosciuto, quale seconda voce di danno, l'importo delle somme indebitamente erogate ad ■■■■■ Aniello, benché la relativa quantificazione fosse stata effettuata in assenza di qualsivoglia attività di accertamento in ordine all'esistenza di prelievi e alla loro natura indebita; ha riscontrato una terza voce di danno, rappresentata da indebiti compensi erogati ad ■■■■■ Aniello, in assenza della prova in ordine alla data dell'incasso dei relativi importi, se anteriore o successiva alla delibera del consiglio di amministrazione del 10 ottobre 2005 che ne aveva disposto il pagamento; ha erroneamente ritenuto inefficaci i contratti sottoscritti tra la società e la Belsport in ordine al tesseramento dei calciatori Shala e Dugic; ha erroneamente escluso l'utilità degli immobili acquistati in San Giuseppe

Vesuviano;

- con il secondo motivo lamentano la violazione falsa applicazione degli artt. 115, 152, 195 e 345, terzo comma, cod. proc. civ. e 111 Cost., per aver la Corte di appello ritenuto inammissibile la consulenza tecnica di parte in quanto depositata oltre il termine fissato dal giudice di primo grado;

- con la medesima doglianza lamenta, altresì, la lesione del contraddittorio nel subprocedimento peritale, che avrebbe prontamente denunciato, e la dichiarata inammissibilità della produzione documentale prodotta in sede di appello (parere *pro veritate* dell'avv. Grassani);

- con il terzo motivo si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 194, 195 e 198, primo comma, cod. proc. civ. e 90, secondo comma, disp. att., cod. proc. civ., nella parte in cui ha ritenuto legittima l'acquisizione di fonti di prova da parte dei consulenti tecnici d'ufficio, individuata in una pluralità di verbali del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, per violazione del principio per cui la consulenza tecnica non può supplire carenze probatorie imputabili alle parti;

- con il primo motivo del suo ricorso incidentale Raia Michele denuncia la violazione dell'art. 2909 cod. civ., per aver la sentenza impugnata disatteso il giudicato rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Salerno n. 976 del 24 aprile 2010, che aveva deciso sulla domanda proposta dalla curatela fallimentare nei suoi confronti avente a oggetto la condanna alla restituzione di somme mutate e al risarcimento dei danni commisurati alle passività accertate in sede di verifica dello stato passivo;

- con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 146 legge fall., 2393, 2394 e 2967 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello accertato la sua responsabilità pur in assenza di qualsiasi allegazione e prova da parte della curatela di

comportamenti dal medesimo posti in essere che possano aver dato origine ai danni riconosciuti;

- evidenzia, sul punto, di essersi dimesso dalla carica il 10 aprile 2001 e che a tale data la società era ancora in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;

- rileva, altresì, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha escluso la responsabilità di Romanelli Giuseppe, ex presidente del Collegio sindacale, dimessosi anch'esso il 10 aprile 2001, sul fondamento della insussistenza, a tale data, di un dissesto finanziario o, comunque, di una crisi di liquidità;

- con il terzo motivo si duole della violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata confermato la decisione di accoglimento della domanda della curatela pur in assenza della prova degli elementi costitutivi della fattispecie invocata (in particolare, violazione dei doveri gravanti sugli esponenti, nesso di causalità, entità del danno);

- con il quarto motivo lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che l'esposizione debitoria della società nei confronti per debiti fiscali e previdenziali era riconducibile (anche) alla condotta colpevolmente inadempiente posta in essere dal ricorrente incidentale, benché fosse stato accertato che il mancato versamento di imposte e ritenute maturate in epoca antecedente alle sue dimissioni era dipeso dalle decisioni degli amministratori successivi di impegnare notevoli risorse finanziarie in operazioni di diversa natura e nessuna utilità;

- con il quinto motivo censura la sentenza della Corte territoriale per omesso esame di un fatto decisivo e controverso del giudizio, nonché per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione al mancato riscontro delle contestazioni alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, formulate in primo grado e reiterate con l'appello incidentale;

- con l'ultimo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli

artt. 2697 cod. civ. e 115, 194 e 195 cod. proc. civ., per aver la sentenza impugnata ritenuto legittima la decisione del giudice di primo grado di disporre una consulenza tecnica d'ufficio dal carattere esplorativo, in quanto volta all'acquisizione di risultanze istruttorie, nella specie documenti nella esclusiva disponibilità della parte attrice;

- con il primo motivo del suo ricorso incidentale ██████████ Francesco deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2393, 2394 e 2949 cod. civ., nonché l'omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio, nella parte in cui la sentenza impugnata ha disatteso l'eccezione di prescrizione, senza considerare che, come reso evidente dall'esame dei bilanci, sin dal 2002 la società aveva conosciuto un progressivo aumento della debitoria previdenziale e tributaria tale da incidere sul patrimonio sociale e che l'evoluzione della dinamica reddituale per l'anno 2001 aveva evidenziato una gestione caratteristica in perdita;
- con il secondo motivo si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223 e 2394 cod. civ., per aver la Corte di appello omesso di considerare che la principale posta economica della quale è stato ritenuto responsabile, rappresentata dal mancato pagamento di imposte e relativi interessi e sanzioni, era conseguenza del mancato rispetto delle scadenze di versamento delle rate di condono aventi data successiva alle sue dimissioni dalla carica;
- con il terzo motivo censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 2392 e 2394 cod. civ. e 112 cod. proc. civ., nella parte in cui lo ha ritenuto responsabile per la destinazione di risorse per l'acquisto degli immobili siti in San Giuseppe Vesuviano, omettendo di indicare quale obbligo legale o statutario fosse stato violato, di considerare che tale acquisto era stato preceduto dall'acquisizione di una perizia tecnica che aveva evidenziato una stima del 30% superiore rispetto a quello di acquisto e che non poteva attribuirsi rilevanza al valore dei beni accertati in sede fallimentare in

quanto la valutazione degli stessi doveva effettuarsi con riferimento alla data del loro acquisto;

- con l'ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 1299, 2055 e 2394 cod. civ., per aver la Corte di appello respinto l'azione di regresso esercitata nei confronti dei coobbligati solidali sul fondamento della natura parziaria dell'obbligazione;

- il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale di ██████████ Francesco possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili;

- si osserva che, con riferimento all'ipotesi, ricorrente nel caso in esame, di esercizio da parte del curatore del fallimento, a norma dell'art. 146 legge fall., dell'azione contemplata dall'art. 2394 cod. civ., il relativo termine prescrizione, di durata quinquennale, decorre dal momento in cui i creditori sociali sono stati in grado di avere percezione dell'insufficienza dello stato patrimoniale della società (cfr. Cass. 23 luglio 2020, n. 15839; Cass. 14 dicembre 2015, n. 25178; Cass. 4 dicembre 2015, n. 24715);

- in ragione dell'onerosità della suddetta prova a carico del curatore, avente a oggetto l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione *iuris tantum* di coincidenza tra il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore convenuto nel giudizio (che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità) dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale (cfr., oltre alla menzionata Cass. n. 24715/15, Cass. 12 giugno 2014, n. 13378);

- l'individuazione di tale momento – cui può pervenirsi attraverso la valorizzazione di «fatti sintomatici di assoluta evidenza» (così, Cass. 8 aprile 2009, n. 8516) – è riservata alla valutazione del giudice di merito che è insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;

- orbene, la Corte di appello ha dato atto che il Tribunale aveva individuato il momento della conoscibilità dell'insufficienza dello stato patrimoniale sociale nella dichiarazione di fallimento, intervenuta il 19 luglio 2006, evidenziando che non sussistevano elementi idonei ad anticipare il momento dell'oggettiva percepibilità di una siffatta situazione;
- ha, quindi, condiviso la valutazione del giudice di prime cure, precisando, sul punto, la non concludenza dei verbali del collegio sindacale, in quanto atti interni, e le risultanze dei bilanci sociali relativi alle gestioni degli anni 2001 e 2002, entrambe concluse con avanzi di gestione;
- ha, altresì, rilevato che un'eventuale retrodatazione della data di percezione dello stato di insufficienza patrimoniale non avrebbe potuto farsi risalire a un'epoca antecedente la pubblicazione del bilancio relativo all'anno 2003 per cui la domanda proposta il 28 aprile 2008 risulterebbe idonea a interrompere l'eccepite termine prescrizionale;
- da quanto riferito emerge, dunque, che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto che disciplinano la prescrizione nelle azioni di responsabilità sociale;
- quanto al vizio motivazionale prospettato dal ricorrente incidentale ██████████ il suo esame è precluso dall'operatività della causa di inammissibilità per cd. «doppia conforme» di cui all'art. 348 *ter*, ultimo comma, cod. proc. civ., la quale ricorre non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando, come nel caso in esame, le due statuizioni siano fondate sul medesimo *iter* logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa e il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (così, Cass. 9 marzo 2022, n. 7724);
- il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile;
- se è vero che la deduzione di un *error in procedendo* non richiede la

espressa menzione della ricorrenza dell'ipotesi di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., il motivo deve fare inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, per cui va dichiarato inammissibile quando, come nel caso in esame, si limiti a sostenere che la motivazione sia stata omessa o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (cfr. Cass., Se. Un., 24 luglio 2013, n. 17931);

- il primo motivo del ricorso incidentale di ■■■■■ Aniello e ■■■■■ Michele è inammissibile, in quanto critica la sentenza impugnata, affidandosi a una tecnica espositiva prolissa, sotto una pluralità di profili non chiaramente percepibili e non connessi tra loro, oltre a non essere sviluppati in modo sufficientemente autonomo, interessando indistintamente diversi e autonomi snodi argomentativi della decisione;
- la mancata chiara rappresentazione delle questioni giuridiche prospettate non consente una sicura intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 cod. proc. civ. e ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, secondo comma, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr. Cass., Sez. Un., 30 novembre 2021, n. 37552; vedi, anche, Cass., Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100);
- in ogni caso, la doglianza si risolve, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, in un'inammissibile sollecitazione alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., sul punto, Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2019, n. 34476);
- il secondo motivo del ricorso incidentale di ■■■■■ Aniello e ■■■■■ Michele è inammissibile;
- in tema di consulenza tecnica d'ufficio, nei procedimenti in cui – quale quello in esame – non si applica, *ratione temporis*, il novellato art. 195

c.p.c. e il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concesso alle parti un termine per il deposito di osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, tale termine ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare, con la conseguenza che la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello (cfr. Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2022, n. 5624);

- non può, dunque, condividersi l'affermazione del giudice di appello secondo cui era precluso al giudice di primo grado esaminare e valorizzare il contenuto della relazione peritale e i rilievi ivi articolati alla consulenza tecnica d'ufficio in quanto depositata tardivamente rispetto al termine assegnato dal giudice medesimo;

- tuttavia, la parte non deduce di aver chiesto al giudice di appello la valutazione dei fatti interessati dalla consulenza tecnica d'ufficio anche alla luce dei rilievi dalla stessa formulati e, comunque, non indica in modo sufficientemente puntuali quali sarebbero gli errori di cui sarebbe affetta la predetta consulenza, non permettendo a questa Corte di apprezzare la concluzione della doglianza e la rilevanza in concreto della censura, altrimenti puramente astratta;

- il terzo motivo del ricorso incidentale di ██████ Aniello e ██████ Michele e l'ultimo motivo del ricorso incidentale ██████ Michele possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili;

- in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del

consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico –, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (cfr. Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2022, n. 3086);

- la Corte di appello, dopo aver ricordato il principio per cui la consulenza tecnica d'ufficio può avere anche carattere «percipiente», ha rilevato che quella espletata ha avuto unicamente la funzione di «coadiuvare il giudice di primo grado nella valutazione di fatti ed elementi già ritualmente dedotti e documentati ... e di quantificare, sempre sulla base del compendio probatorio fornito dall'attore, i danni cagionati ...»;

- ha, inoltre, escluso che «gli ulteriori documenti introdotti nel processo rispetto a quelli depositati dalla parte onerata sono stati determinanti nel consentire l'accertamento dei fatti posti dall'attore a fondamento della domanda», avendo unicamente consentito ai consulenti di «evadere con ricchezza di dettagli i quesiti posti dal Tribunale e hanno riguardato aspetti prettamente tecnici della relazione peritale»;

- i ricorrenti incidentali ■■■■■ Aniello e ■■■■■ Michele contestano che i verbali del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e dell'assemblea dei soci, acquisiti dai consulenti tecnici, possano essere considerati, così come ritenuto dalla Corte di appello, documenti relativi a fatti meramente accessori, ma l'assunto, posto a fondamento della loro doglianza, si rivela, ad un esame del contenuto di tali documenti – così come riprodotti nel motivo –, non veritiero, in quanto non offrono la dimostrazione dei fatti costitutivi allegati dalla curatela;

- né, d'altra parte, tali ricorrenti incidentali deducono che le risultanze di tali documenti siano state poste, in via esclusiva, a fondamento delle accertate condotte illecite o del danno lamentato;

- deve aggiungersi, inoltre, quanto agli ulteriori profili di doglianza sollevati dal ricorrente incidentale Raia Michele, in primo luogo, che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale, per cui non è ammissibile la censura che contesta la decisione in ordine all'ammissione di tale mezzo di prova;
- in secondo luogo, la dedotta violazione del diritto di difesa non solo è priva di alcuna sufficiente illustrazione, ma non si confronta con la decisione di appello la quale ha riferito che il giudice di primo grado aveva concesso alle parti un termine per depositare note difensive successivamente al deposito della consulenza tecnica d'ufficio e, dunque, per poter esercitare in pienezza e immediatezza il loro diritto di difesa;
- il primo motivo del ricorso incidentale ██████████ Michele è inammissibile per difetto di specificità, in quanto la mancata riproduzione della sentenza costituente il giudicato esterno eccepito non consente di poter valutare la correttezza della decisione della Corte territoriale che, sul punto, ha escluso la fondatezza dell'eccezione in ragione della diversità delle *causae petendi* oggetto dei due giudizi;
- il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale ██████████ Michele sono, del pari, inammissibili, in quanto si risolvono in una critica della valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito che non è ammissibile in questa sede;
- il quarto motivo del ricorso incidentale ██████████ Michele è inammissibile, poiché, ai sensi dell'art. 348 *ter*, ultimo comma, cod. proc. civ., la sentenza di appello che, come nel caso in esame, risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado non è censurabile con il mezzo di cui all'articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.;
- il quinto motivo del ricorso incidentale ██████████ Michele è infondato

nella parte in cui deduce il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello con cui, richiamando le critiche formulate alla consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice di prime cure, aveva contestato la decisione di questi in ordine asserita mancata graduazione della responsabilità degli esponenti convenuti e alla quantificazione dei danni imputabili alla sua condotta, in quanto la sentenza di appello si pronuncia al riguardo, circoscrivendo la sua responsabilità alle condotte poste in essere in epoca antecedente al 10 aprile 2001, data delle sue dimissioni (cfr. pagg. 46-47);

- inammissibile è, invece, la doglianza in relazione al profilo dell'omesso esame di fatti decisivi e controversi, stante la preclusione derivante dall'operatività dell'art. 348 *ter*, ultimo comma, cod. proc. civ.;

- il secondo motivo del ricorso incidentale di ██████████ Francesco è, in parte infondato, e, in parte, inammissibile;

- nella parte in cui deduce che il mancato assolvimento degli obblighi derivanti dalla domanda di condono per l'estinzione del debito erariale costituisce un evento interruttivo del nesso eziologico tra il comportamento dal medesimo tenuto e il danno subito dalla società, la doglianza è priva di pregio;

- infatti, si ha interruzione del rapporto di causalità tra fatto del danneggiante ed evento dannoso per effetto del comportamento sopravvenuto di altro soggetto, quando il fatto di costui si ponga, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, cod. pen., come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito, ma non quando, essendo ancora in atto ed in fase di sviluppo il processo produttivo del danno avviato dal fatto illecito dell'agente, nella situazione di potenzialità dannosa da questi determinata si inserisca una condotta di altro soggetto che sia preordinata proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze di quell'illecito (cfr. Cass. 19 luglio 2018,

n. 19180);

- nel caso in esame, il mancato perfezionamento del condono, per effetto dell'omesso versamento della somma dovuta da tale procedimento, imputabile all'organo gestorio di cui non faceva più parte il ██████████ non risulta da solo sufficiente a provocare l'evento, in quanto non riconducibile a una serie causale autonoma rispetto a quella già in atto;

- inammissibile è, poi, la doglianza nella parte in cui lamenta che, nella quantificazione del danno, imputa (anche) al ricorrente le conseguenze economiche derivanti dal mancato perfezionamento del condono, in quanto muove da un'erronea lettura della sentenza impugnata, che ha espressamente circoscritto la responsabilità del ██████████ «al risarcimento dei soli danni riconducibili al periodo temporale in cui ha ricoperto la carica sociale ... escludendo ogni addebito per le passività degli anni 2004 e 2005 e, dunque, per quelle derivanti dal mancato pagamento delle rate del condono fiscale» (pagg. 48-49);

- il terzo motivo del ricorso incidentale di ██████████ Francesco è infondato;

- la Corte di appello ha rilevato che le contestate operazioni immobiliari (acquisto di un complesso edilizio a destinazione turistico-sportiva e di un contiguo appezzamento di terreno), lungi dal generare nuovi ricavi, si manifestarono dannose e controproducenti, comportando un notevole depauperamento finanziario delle casse sociali e contribuendo al tracollo aziendale;

- ha evidenziato che le risorse investite in tali operazioni – le quali richiedevano, inoltre, il sostentamento di altri costi per costruzione e ristrutturazione – avrebbero dovuto essere destinate all'estinzione dell'ingente esposizione debitoria già esistente verso l'erario, gli enti previdenziali e i fornitori, anche in ragione del mancato valore aggiunto apportato dagli acquisti immobiliari alla gestione operativa ed economico-finanziaria;

- ha, dunque, considerato le riferite iniziative gestionali «irrazionali e imprudenti», sottolineando, altresì, gli «esorbitanti» prezzi di acquisto, non coerenti con il valore di stima accertato in sede fallimentare e, comunque, con quello dell'epoca;
- ciò posto, si osserva che l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione dell'amministratore (cd. *business judgement rule*), invocata dal ricorrente, trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi sia *ex ante*, secondo i parametri della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, alla luce dell'art. 2392 c.c., sia tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta di quel tipo e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere (cfr. Cass. 22 giugno 2017, n. 15470; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3409; Cass. 28 aprile 1997, n. 3652);
- orbene, a fronte di una valutazione di irragionevolezza e imprudenza dell'iniziativa economica, fondata non solo sull'esito controproducente della stessa, quanto sulla inidoneità a incidere positivamente sulla gestione operativa ed economico-finanziaria della società, la parte si limita ad allegare che l'acquisto era stato preceduto dall'acquisizione di una perizia sul valore degli immobili, da cui era emerso che il prezzo convenuto era inferiore rispetto a quello stimato;
- nulla, tuttavia, è dedotto in ordine al contenuto del progetto imprenditoriale al cui interno tale operazione si inseriva o, comunque, alle ragioni per cui tale investimento immobiliare avrebbe determinato un miglioramento della già critica situazione finanziaria della società, non consentendo, in tal modo, di poter sindacare la valutazione della Corte di appello che è stata di irrazionalità e imprudenza dell'iniziativa;
- il quarto motivo del ricorso incidentale di ██████████ Francesco è inammissibile;
- tale doglianza è formulata richiamando il principio generale di

solidarietà tra coobbligati di cui all'art. 2055, primo comma, cod. civ., che effettivamente – come condivisibilmente affermato dalla parte – trova applicazione alla responsabilità degli amministratori di una società di capitali ex art. 146, legge fall., anche nel caso in cui l'evento dannoso sia collegato da nesso eziologico a più condotte distinte, ciascuna delle quali abbia concorso a determinarlo, restando irrilevante, nel rapporto con il danneggiato, la diversa valenza causale (cfr. Cass. 8 luglio 2009, n. 16050; Cass. 25 maggio 2005, n. 11018);

- tuttavia, nel caso in esame il giudice di merito ha frazionando il complessivo importo risarcitorio fra tutti i responsabili, quantificando i relativi importi in ragione del periodo temporale in cui ciascuno di essi aveva ricoperto la carica sociale nel sodalizio imprenditoriale finito in dissesto e dell'incidenza causale del loro contributo alla produzione del danno, così dando luogo a tante obbligazioni parziarie quanti sono i soggetti ritenuti responsabili;
- se può convenirsi con la parte che il disconoscimento della natura solidale dell'obbligazione risarcitoria è in apparenza non coerente con il richiamato principio, deve, al contempo, osservarsi che la medesima parte non ha interesse a dolersene, in quanto tale principio è preordinato alla tutela del danneggiato, e, anzi, trae vantaggio dal cd. frazionamento dell'obbligazione solidale in un'obbligazione parziaria conseguente alla ripartizione dell'importo risarcitorio tra tutti i responsabili secondo le rispettive quote di responsabilità, poiché in tal modo la sua responsabilità viene circoscritta nei limiti dell'importo corrispondente al suo contributo causale al fatto illecito e alla gravità della sua colpa, non rimanendo esposto alla ben più onerosa potenziale richiesta del creditore di pagamento dell'intero importo risarcitorio a questi riconosciuto;
- in conclusione, per le suesposte considerazioni, il ricorso principale va dichiarato inammissibile e quelli incidentali inammissibili;
- le spese processuali relative al ricorso incidentale proposto da Del

Mese Francesco nei confronti di ██████████ Luigi seguono secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre nulla va disposto con riferimento alle spese relative ai ricorsi proposti nei confronti del Fallimento della Salernitana s.p.a., in assenza di attività difensiva da parte di quest'ultima

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quelli incidentali; condanna ██████████ Francesco alla rifusione in favore degli avv. Filippo Castaldi e Nicola ██████████ procuratori dichiaratisi antistatarii, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 1° dicembre 2022.